Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 13 gennaio 1951** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516**
Trimestrale L. **2012** - Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516**
Trimestrale L. **2012** - Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ricompense al valor militare . . . . Pag. 97

LEGGI E DECRETI

1950

LEGGE 27 ottobre 1950, n. **1078**.
Esecuzione del Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948 che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, emendato dal Protocollo firmato a Lake-Success l'11 dicembre 1946 . . . . . Pag. 98

LEGGE 28 dicembre 1950, n. **1079**.
Disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo . . . . . Pag. 101

LEGGE 28 dicembre 1950, n. **1080**.
Proroga delle agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine . . . Pag. 101

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1950.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli . Pag. 102

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1950.
Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Avellino . . . Pag. 102

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1950.
Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio anconitana, ente morale con sede in Ancona. Pag. 102

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'industria e del commercio: Decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 7, concernente la richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali . . . . . Pag. 102

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 103

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 . . Pag. 103

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di lingua e letteratura inglese presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Torino . . . . Pag. 103

Ministero del tesoro:
47ª Estrazione di cartelle 3,75 % speciali di Credito comunale e provinciale . . . . Pag. 103
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 103

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica . . . . Pag. 103
Nomina di due membri aggiunti nella Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica Pag. 104

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 6 marzo 1950
registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1950
registro Presidenza n. 38, foglio n. 161

CROCE AL VALOR MILITARE

MORITTU Antonio di Bacchisio e di Saba Maria da Alghero (Sassari), classe 1923, sottotenente di fanteria, partigiano combattente. — Entrato a far parte del Movimento partigiano, ricopriva incarichi di responsabilità e di comando. In una situazione di guerra particolarmente difficile, determinata da un duro rastrellamento nemico, metteva in luce belle qualità di capacità, di tenacia e di valore. — Liguria, luglio 1944 aprile 1945.

(5427)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 ottobre 1950, n. **1078.**

Esecuzione del Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948 ***che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non*** **contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, emendato dal Protocollo firmato a Lake-Success l'11 dicembre 1946.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948 che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, emendata dal Protocollo firmato a Lake-Success l'11 dicembre 1946.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo suddetto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto conformemente all'art. 6 del Protocollo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA — VANONI — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli:* SEGNI

Protocole plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success le 11 décembre 1946.

PRÉAMBULE

Les Etats parties au présent Protocole,

Considérant que les progrès réalisés par la chimie et la pharmacologie modernes ont amené la découverte de drogues, notamment de drogues synthétiques, susceptibles d'engendrer la toxicomanie, mais non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success le 11 décembre 1946.

Désirant compléter les dispositions de cette Convention et placer sous contrôle tant ces drogues que les préparations qui en sont faites et les mélanges qui en contiennent, de façon à limiter par voie d'accord international leur fabrication aux besoins légitimes du monde pour les usages médicaux et scientifiques et réglementer leur distribution,

Convaincus de l'importance qu'il y a à ce que cet accord international soit universellement appliqué et entre en vigueur le plus tôt possible,

Ont décidé d'établir un Protocole à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I

Contrôle

Article premier

1. Tout Etat partie au présent Protocole, qui considère qu'une drogue utilisée ou pouvant être utilisée pour des besoins médicaux ou scientifiques, et à laquelle la Convention du 13 juillet 1931 ne s'applique pas, est susceptible de provoquer des abus du même genre et de produire des effets ne nature aussi nuisible que les drogues spécifiées à l'article premier, paragraphe 2, de ladite Convention, en avisera le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en lui transmettant tous les renseignements documentaires dont il dispose; le Secrétaire général communiquera immédiatement cette notification et les renseignements transmis aux autres Etats parties au présent Protocole, ainsi qu'à la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social et à l'Organisation Mondiale de la Santé.

2. Si l'Organisation Mondiale de la Santé constate que la drogue en question est susceptible d'engendrer la toxicomanie ou d'être transformée en un produit susceptible d'engendrer la toxicomanie, elle indiquera si l'on doit appliquer à cette drogue:

a) le régime établi par la Convention de 1931 pour les drogues spécifiées à l'article premier, paragraphe 2, groupe I, de cette Convention; ou

b) le régime établi par la Convention de 1931 pour les drogues spécifiées à l'article premier, paragraphe 2, groupe II, de cette Convention.

3. Toutes conclusions ou autres décisions prises conformément au paragraphe précédent seront portées sans délai à la connaissance du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui les communiquera immédiatement à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres parties à ce Protocole, ainsi qu'à la Commission des stupéfiants et au Comité central permanent.

4. Dès réception de la communication du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiant une décision prise en vertu du paragraphe 2, alinéas *a*) ou *b*) ci-dessus, les Etats parties à ce Protocole appliqueront à la drogue en question le régime approprié établi par la Convention de 1931.

Article 2

La Commission des stupéfiants, à réception de la notification du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, communiquée en vertu du paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole, examinera aussitôt que possible si les mesures applicables aux drogues comprises dans l'article premier, paragraphe 2, groupe I, de la Convention de 1931 doivent s'appliquer provisoirement à la drogue en question, en attendant la réception des conclusions de l'Organi-

sation Mondiale de la Santé sur ladite drogue. Si la Commission des stupéfiants décide que de telles mesures doivent être appliquées provisoirement, cette décision sera communiquée sans délai par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux Etats parties au présent Protocole, à l'Organisation Mondiale de la Santé et au Comité central permanent. Lesdites mesures seront alors appliquées provisoirement à la drogue en question.

Article 3

Les conclusions et décisions prises en vertu de l'article premier ou de l'article 2 du présent Protocole peuvent être modifiées compte tenu de l'expérience acquise et conformément à la procédure établie dans le présent chapitre.

CHAPITRE II
Dispositions générales

Article 4

Le présent Protocole n'est pas applicable à l'opium brut, à l'opium médicinal, à la feuille de coca ou au chanvre indien, tels qu'ils sont définis à l'article premier de la Convention internationale concernant les drogues nuisibles signée à Genève le 19 février 1925, non plus qu'à l'opium préparé, tel qu'il est défini au chapitre II de la Convention internationale de l'opium signée à La Haye le 23 janvier 1912.

Article 5

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, restera ouvert à la signature ou à l'acceptation de tous les Membres des Nations Unies et de tous les Etats non membres auxquels une invitation aura été adressée à cet effet par le Conseil économique et social.

2. Chacun des Etats pourra:

a) signer sans réserve concernant l'acceptation;

b) signer sous réserve d'acceptation et accepter ultérieurement; ou

c) accepter.

L'acceptation sera effective du fait qu'un instrument d'acceptation aura été déposé entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 6.

Le présent Protocole entrera en vigueur après l'expiration d'un délai de trente jours à compter du jour où il aura été signé sans réserve ou accepté comme il est prévu à l'article 5 par un minimum de vingt-cinq Etats comprenant cinq des Etats suivants: Chine, Etats-Unis d'Amérique, France, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie.

Article 7

Tout Etat qui aura signé sans réserve concernant l'acceptation, ou qui l'aura accepté comme il est prévu à l'article 5, sera considéré comme partie à ce Protocole dès son entrée en vigueur ou à l'expiration des trente jours suivant la date de cette signature ou de cette acceptation à condition que le Protocole soit alors entré en vigueur.

Article 8

Tout Etat, lors de la signature ou du dépôt de son instrument formel d'acceptation, ou à n'importe quelle date ultérieure, peut déclarer, par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le champ d'application du présent Protocole s'étend à tout ou partie de territoires qu'il représente sur le plan international, et le présent Protocole s'appliquera au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du trentième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 9

A l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Protocole tout Etat partie au présent Protocole peut, en son propre nom, ou au nom de tel ou tels des territoires qu'il représente sur le plan international, dénoncer ce Protocole par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Cette dénonciation, si elle est reçue par le Secrétaire général le 1er juillet d'une année quelconque ou antérieurement à cette date, prendra effet, le 1er janvier de l'année suivante, et, si elle est reçue après le 1er juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue le 1er juillet de l'année suivante ou antérieurement à cette date.

Article 10

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Membres des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés aux articles 5 et 6, toutes les signatures et acceptations reçues aux termes de ces articles et il les avisera de toutes les notifications reçues aux termes des articles 8 et 9.

Article 11

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole sera enregistré par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole au nom de leurs Gouvernements respectifs.

Fait à Paris, le 19 novembre mil neuf cent quarante-huit, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés aux articles 5 et 6.

Pour l'Afganistan:
DAUD — 19 novembre 1948

Pour l'Argentine: ad referendum
COROMINAS — 19 novembre 1948

Pour l'Australie:
BEASLEY — 19 novembre 1948

Pour le Royaume de Belgique: ad referendum
LANGENHOVE — 19 novembre 1948

Pour la Bolivie: ad referendum
A. COSTA DU RELS — 19 novembre 1948

Pour le Brésil: ad referendum
Austregesilo de Athayde 19 novembre 1948

Pour l'Union Birmane: Subject to acceptance by the Burma Parliament
Mya Sein 19 novembre 1948

Pour la République Socialiste Soviétique de Biélorussie:
K. V. Kisselev 19 novembre 1948

Pour le Canada:
Ralph Maybank 19 novembre 1948

Pour le Chili: ad referendum
H. Santa Cruz 19 novembre 1948

Pour la Chine:
P. C. Chang 19 novembre 1948

Pour la Colombie: ad referendum
R. Urdaneta Arbelaez 19 novembre 1948

Pour Costa-Rica: ad referendum
Alberto F. Canas

Pour la Tchécoslovaquie: ad referendum
A. Hoffmeister 19 novembre 1948

Pour le Danemark: ad referendum
J. C. W. Kruse 19 novembre 1948

Pour la République Dominicaine: ad referendum
Joaquin E. Balaguer 19 novembre 1948

Pour l'Equateur: ad referendum
Jorge Carrera Andrade 19 novembre 1948

Pour le Salvador: ad referendum
Hector David Castro 19 novembre 1948

Pour la France: ad referendum
Pierre Schneiter 19 novembre 1948

Pour la Grèce: sous réserve de ratification
Tsaldaris 7 décembre 1948

Pour le Guatemala: ad referendum
E. Munoz Meany 19 novembre 1948

Pour le Honduras: ad referendum
Tiburcio Carias 19 novembre 1948

Pour l'Inde: ad referendum
Lakshmi Pandit 19 novembre 1948

Pour le Liban:
Charles Malik 19 novembre 1948

Pour le Libéria: ad referendum
Henry F. Cooper 19 novembre 1948

Pour le Grand Duché de Luxembourg: sous réserve d'acceptation
Albert Calmes 19 novembre 1948

Pour le Mexique:
Luis Padilla Nervo 19 novembre 1948

Pour le Royaume des Pays-Bas: ad referendum
J. H. van Royen 19 novembre 1948

Pour la Nouvelle Zélande:
James Thorn 19 novembre 1948

Pour le Nicaragua: ad referendum
Guillermo Sevilla Sacasa 19 novembre 1948

Pour le Royaume de Norvège: subject to ratification
Finn Moe 19 novembre 1948

Pour le Panama: ad refrendum
Ricardo Alfaro 19 novembre 1948

Pour le Paraguay: ad referendum
Cesar R. Acosta 19 novembre 1948

Pour le Pérou: ad referendum
F. Berckemeyer 19 novembre 1948

Pour l'Arabie Saoudite:
Amir Faisal al Saud 19 novembre 1948

Pour la Turquie: sous réserve d'acceptation
Selim Sarper 19 novembre 1948

Pour la République Socialiste Soviétique d'Ukraine: sous réserve d'acceptation
Dimitri Manuilski 19 novembre 1948

Pour l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques
A. Bogomolov 19 novembre 1948

Pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord:
P. C. Gordon Walker 19 novembre 1948

Pour les Etats Unis d'Amérique: subject to approval including all territories for the foreign relatives of which it is responsible
William L. Thop 19 novembre 1948

Pour le Venezuela: ad referendum
Carlos Eduardo Stolk 19 novembre 1948

Pour la Yougoslavie: ad referendum
Joza Vilfan 19 novembre 1948

Pour l'Albanie: ad referendum
Theodor Heba 19 novembre 1948

Pour le Liechtenstein: sous réserve d'acceptation
Philippe Zutter 19 novembre 1948

Pour Monaco:
Maurice Loze 19 novembre 1948

Pour Saint-Marin: ad referendum
A. Donati 19 novembre 1948

Pour la Suisse: sous réserve d'acceptation
Philippe Zutter 19 novembre 1948

Pour la Roumanie: ad referendum
Mihail Dragomirescu 19 novembre 1948

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
Sforza

LEGGE 28 dicembre 1950, n. **1079.**

Disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 52, concernente il trattamento dei reduci riassunti negli impieghi non di ruolo, sono estese ai dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) che, assunti in sostituzione di personale richiamato alle armi, vennero richiamati alle armi o si trovarono in una delle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138;

b) che, chiamati alle armi per adempiere agli obblighi di leva, con un precedente servizio civile inferiore ad un anno, vennero successivamente trattenuti in servizio militare;

c) che essendo stati assunti in località oltremare o, comunque, fuori del territorio metropolitano, siano stati licenziati all'epoca del loro rimpatrio, perchè non ritenuti immediatamente utilizzabili negli stabilimenti militari;

d) che, essendo stati militarizzati, furono catturati e deportati in campi di concentramento o di prigionia.

Art. 2.

In favore dei dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, cessati dal servizio dopo il 30 giugno 1943, in dipendenza di eventi bellici o politici, o per soppressione di ufficio, o per riduzione di personale, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà computato come servizio utile a tutti gli effetti, escluse le corresponsioni delle relative competenze, il periodo di tempo intercorso tra la data della cessazione dal servizio e la riassunzione.

Le somme eventualmente già corrisposte al detto personale a titolo di retribuzione o paga per il suindicato periodo non saranno recuperate.

L'indennità di licenziamento ed il compenso speciale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329, già corrisposti al personale indicato nel primo comma del presente articolo, saranno detratti dalla liquidazione spettante alla data di cessazione dal servizio.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche quando la riassunzione sia stata effettuata da una Amministrazione diversa da quella a cui il dipendente apparteneva.

Ove la riassunzione presso la stessa o diversa Amministrazione sia avvenuta con passaggio dalle categorie di impiegati non di ruolo a quelle di salariati non di ruolo, o viceversa, i servizi prestati prima e dopo la riassunzione, compreso il periodo della interruzione, verranno considerati utili per intero ai fini della liquidazione spettante alla data della definitiva cessazione dal servizio, detratto quanto sia stato frattanto eventualmente corrisposto per indennità di licenziamento o di compenso speciale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329

Art. 4.

Nei confronti degli appartenenti ai ruoli del personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo assunti nelle categorie di impiego non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 106, o dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1114, il servizio prestato fino alla data dell'11 maggio 1945 alle dipendenze del predetto cessato Governo, e l'intero periodo intercorso tra la predetta data e l'immissione nella categoria di impiegati non di ruolo, sono riconosciuti ad ogni effetto, esclusa la corresponsione delle competenze relative a detti periodi, e sono computati in aggiunta all'anzianità necessaria per il collocamento nei ruoli speciali transitori istituiti dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

LEGGE 28 dicembre 1950, n. **1080.**

Proroga delle agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Con effetto dal 12 marzo 1949, le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, recante agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, sono prorogate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — SEGNI — VANONI — GONELLA — MARAZZA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1950.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Vercelli n. 7265 in data 26 ottobre 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Berlati Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, richiesta dalla amministrazione interessata in quanto trasferito ad altra sede, con il signor Rosazza Nelson dello stesso Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Berlati Mario è sostituito con il sig. Rosazza Nelson quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(76)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1950.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 3 novembre 1949, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Avellino;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Avellino n. 27531 in data 14 ottobre 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'avv. Del Franco Alberto, rappresentante del Genio civile, del comm. Del Vacchio Gennaro, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, del dott. Sandulli Domenico, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e del sig. Grignani Luigi, rappresentante dei lavoratori, rispettivamente con il geom. Gubitosi Guido, con il dott. Fattorini Ugo, con il dott. De Rosa Mario e con il sig. Falco Domenico delle stesse amministrazioni ed associazioni sindacali:

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Del Franco Alberto è sostituito con il geometra Gubitosi Guido quale rappresentante del Genio civile, il comm. Del Vacchio Gennaro è sostituito con il dott. Fattorini Ugo quale rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura, il dott. Sandulli Domenico è sostituito con il dott. De Rosa Mario quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ed il sig. Grignani Luigi è sostituito con il sig. Falco Domenico quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(74)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1950.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio anconitana, ente morale con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto Ministeriale in data 4 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 stesso mese ed anno, con il quale i signori avv. Cesare Tasini e Sanzio Blasi sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio anconitana;

Considerato che i predetti signori, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti di carica il 24 settembre 1950;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. Cesare Tasini e Sanzio Blasi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio anconitana, ente morale con sede in Ancona, con decorrenza dal 25 settembre 1950 e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1950

Il Ministro: PELLA

(64)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Si dà notizia che in data 8 gennaio 1951 è stato presentato alla Camera dei deputati per la conversione in legge il decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, concernente la richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1951.

(164)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 23 dicembre 1950, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Harry Loverdos, Console generale onorario di Grecia a Milano.

(81)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 12 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1950, registro numero 44 Interno, foglio n. 173, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Corato (Bari) di un mutuo di L. 55.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(134)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura inglese presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Torino.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Torino è vacante la cattedra di lingua e letteratura inglese, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(139)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

47ª Estrazione di cartelle 3,75 % speciali di Credito comunale e provinciale

Il giorno 5 febbraio 1951, alle ore 9, in una sala aperta al pubblico a pianterreno del palazzo in via Goito n. 4, ove ha sede la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, avrà luogo la 47ª estrazione di cartelle speciali 3,75 % di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiati n. 3710 titoli pari a n. 7712 cartelle, per il complessivo capitale nominale di L. 3.856.000 come dal seguente prospetto:

Titoli unitari	N. 3022	per il cap. nom. di	L. 1.511.000
» quintupli	» 630	» » »	» 1.575.000
» ventupli	» 39	» » »	» 390.000
» quarantupli	» 19	» » »	» 380.000
Totale	N. 3710		L. 3.856.000

I numeri dei titoli sorteggiati sarano pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1951

Il Direttore generale

(141)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 10

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 13 gennaio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,84	Borsa di Palermo	624,80
» Firenze	624,82	» Roma	624,82
» Genova	624,85	» Torino	624,84
» Milano	624,84	» Trieste	624,84
» Napoli	624,825	» Venezia	624,85

Media dei titoli del 13 gennaio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,125
Id. 3,50 % 1902	70,15
Id. 3 % lordo	50,10
Id. 5 % 1935	97,60
Redimibile 3,50 % 1934	71,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	90 —
Id. 5 % 1936	91,475
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99 —
Id. 5 % convertiti 1951	99,85
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,65

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 13 gennaio 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . . . . L. 624,83

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90.46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1950, registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1950, registro n. 36 Presidenza, foglio n. 211, con il quale venne bandito un concorso per esami a sessanta posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto il regio decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Fornaciari dott. Bruno, consigliere di Stato.

Membri:

Buonomini prof. dott. Giulio, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Pisa;

Cramarossa prof. dott. Saladino, direttore generale dei servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, membro del Consiglio superiore di sanità;

Monteleone prof. dott. Remo, docente di clinica e patologia medica;

Canaperia prof. dott. Giovanni Alberto, ispettore generale medico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal dott. Bruno Romeo, ispettore di 1ª classe del Ministero dell'Africa italiana, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Art. 3.

La spesa graverà sul capitolo 270 del bilancio in corso del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 15 dicembre 1950

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1950
Registro Presidenza n. 43, *foglio n.* 284

(143)

Nomina di due membri aggiunti nella Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1950, registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1950 (registro n. 36 Presidenza, foglio n. 211), con il quale venne bandito un concorso per esami a sessanta posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1950, in corso di registrazione, con il quale si è proceduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina dei membri aggiunti nella Commissione stessa per la prova di lingua estera del concorso predetto;

Considerato che alcuni candidati al concorso citato hanno chiesto di sostenere la prova facoltativa di lingue scegliendo l'albanese e che di conseguenza occorre nominare un membro aggiunto nella Commissione esaminatrice anche per l'esame in detta lingua;

Visto il regio decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Decreta:

Il prof. Roberto Ripari, docente di lingua francese, inglese, tedesca, spagnola ed il prof. Giuseppe Schirò, docente di lingua albanese presso l'Università di Roma, sono nominati membri aggiunti per le prove di lingua estera nella Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse.

Ai predetti sarà corrisposto il trattamento previsto dalla citata legge 4 novembre 1950, n. 888.

La spesa graverà sul capitolo 270 del bilancio in corso del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 16 dicembre 1950

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1951
Registro Presidenza, n. 44, *foglio n.* 32

(144)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.